

L'evoluzione dell'obbligo vaccinale Covid-19 per gli over 50 anni

Emanuela Vittoria*, Romina Allegrezza**, Rita Pugliese***

Riassunto: “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”. Nel piano veniva fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, nonché venivano disposti il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani, oltre ad essere ben individuate le categorie prioritarie per la prima fase della campagna vaccinale.

...

Abstract: “National Strategic Vaccine Plan for the Prevention of SARS-CoV-2 Infections”. The plan made it mandatory, throughout the national territory, to always have respiratory protective devices with you and to wear them in indoor places other than private homes and in all outdoor places, as well as interpersonal distancing and constant and careful hand hygiene, as well as being well identified the priority categories for the first phase of the vaccination campaign.

...

Parole chiave: vaccino, normativa, coronavirus, ultracinquantenni

Keywords: vaccine, legislation, coronavirus, over 50

L'Italia ha pagato un prezzo enorme alla pandemia da Covid-19: ad oggi si contano oltre 160 mila vittime. Dall'ultimo rapporto¹ dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) è emerso che l'età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 80 anni ed è immediato comprendere come l'infezione abbia avuto maggiori probabilità di esito infausto in soggetti fragili e con una ridotta risposta immunitaria quali, ad esempio, gli anziani. Sempre dall'analisi dei dati dell'ISS è interessante notare come l'età media dei decessi settimanali sia diminuita nel periodo compreso tra marzo e luglio 2021, verosimilmente come conseguenza dell'effetto protettivo delle vaccinazioni nella popolazione più anziana cui è stata data priorità nell'ambito del “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”². Nel piano veniva fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, nonché venivano disposti il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani, oltre ad essere ben

¹ “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 in Italia” ISS

<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia#1>

² Decreto 12 marzo 2021

individuate le categorie prioritarie per la prima fase della campagna vaccinale, quali, più nel dettaglio: gli operatori sanitari, il personale e gli ospiti di presidi residenziali per anziani, gli anziani, over 80, le persone dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbilità cronica, le categorie di popolazione appartenenti ai servizi essenziali, quali gli insegnanti, il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità. Il piano prevedeva già che le raccomandazioni sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione sarebbero necessariamente state soggette a modifiche ed aggiornamenti in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente all'efficacia vaccinale e/o immunogenicità, alla sicurezza dei vaccini disponibili nei diversi gruppi di età e per fattori di rischio, all'effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, sulla trasmissione e sulla protezione da forme gravi da malattia e quindi in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica nel suo complesso³.

Certamente, una sensibile urgenza di apportare una variazione è giunta, dopo circa due anni di pandemia, all'inizio di questo anno con la pubblicazione del Decreto-legge n. 1 del 2022 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Tale Decreto, avente la esplicita finalità di impedire e/o ridurre i ricoveri ed evitare di mettere nuovamente alla prova la fragilità del sistema sanitario nazionale ha previsto, dalla data della sua entrata in vigore (8 gennaio 2022) e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo a sottoporsi a vaccinazione anti-Covid 19 in relazione all'età per tutti i cittadini italiani, stranieri soggiornanti e di altri Stati membri dell'UE residenti in Italia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (compresi coloro che avrebbero compiuto 50 anni entro metà giugno 2022). Sono state quindi introdotte nuove misure, tra cui, quella di più grande impatto sociale, l'obbligo per gli Over 50 a presentare un green pass rafforzato. È stato di fatto esteso l'obbligo vaccinale anti-covid agli over cinquantenni, che sono andati ad aggiungersi alle altre categorie che erano già soggette a tale obbligo: i) gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, amministrativi e funzionari compresi; ii) il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; iii) il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale; iv) tutto il personale delle strutture adibite all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (a esclusione dei contratti esterni); etc.

Merita una sottolineatura, tra l'altro, il fatto che tale obbligo si è dipanato lungo due direttrici, essendosi trattato, da un lato, di un obbligo generalizzato per gli over 50, dall'altro di un obbligo sul posto di lavoro per gli over 50.

L'obbligo vaccinale è in vigore dall'8 gennaio 2022, ma le sanzioni sono scattate dal 1° febbraio 2022. L'obbligo del super green pass sul lavoro è scattato invece a partire dal 15 febbraio 2022.

³ Si pensi, ad oggi, alla nascita delle varianti Omicron e a quanto sia ancora importante continuare a rispettare le misure comportamentali e l'importanza della copertura vaccinale per prevenire ulteriori recrudescenze e mitigare l'impatto, soprattutto clinico, dell'epidemia. Cfr. *Report 58 del 2021 + REPORT ESTESO ISS COVID-19: SORVEGLIANZA, IMPATTO DELLE INFEZIONI ED EFFICACIA VACCINALE + Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 06/06/2022-12/06/2022 (aggiornati al 15/06/2022)*.

Se l'obbligo vaccinale per gli over 50 è terminato il 15 giugno 2022, è necessario evidenziare come dal 1° aprile 2022 fossero di fatto già decadute tutte le sanzioni, tranne quella pecuniaria di 100 euro.

Con il D.L n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2022 il Governo ha diramato le nuove disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza consentendo a tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile 2022, di riprendere l'attività lavorativa con il green pass base, green pass poi eliminato definitivamente (in tutte le sue forme) dai luoghi di lavoro. Gli unici casi in cui continua ad oggi ad essere necessario il green pass rafforzato, ossia la certificazione che attesta il ciclo completo di vaccinazione o la guarigione dal Covid-19, sono le visite agli ospedali e alle Rsa, dove invece è richiesto fino al 31 dicembre 2022 così come permane fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie di qualunque età. In questo caso, la vaccinazione è un requisito essenziale per svolgere l'attività lavorativa. È pertanto evidente che nel bilanciamento tra l'interesse a esercitare l'attività lavorativa e le esigenze di tutela della salute pubblica, a prevalere sia sempre quest'ultima.

La ratio dell'obbligo vaccinale potrebbe apparire opinabile alla luce dell'art. 32 della Costituzione e della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, ma più e più volte ormai la Corte ha avuto modo di precisare come la legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile con l'impianto costituzionale di cui al citato art.32 purché:

- il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo status di salute della collettività;
- se previsto che lo stesso trattamento non incida negativamente sullo status di salute di colui che è obbligato.

Ne consegue, dunque, che l'obbligo vaccinale sia "legittimo solo qualora oltre a proteggere dalla patologia o decesso il soggetto obbligato, esso sia, mediante la vaccinazione del singolo, soprattutto finalizzato a proteggere dal contagio i soggetti terzi e ciò a tutela dell'interesse collettivo in questo caso prevalente su quello individuale come previsto dall'art. 32 della Costituzione".

Se l'obiettivo era quello di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, secondo alcuni l'obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non è apparso idoneo a raggiungere lo scopo. Tuttavia, occorre ricordare, come ha recentemente sottolineato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, "Green pass e vaccini sono stati strumenti importanti nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Il Green Pass, in una fase nella quale occorreva incentivare la vaccinazione e potenziare il ricorso alla diagnostica, è stato un importante strumento che, basta guardare le statistiche, ci ha consentito di ridurre l'impatto della malattia sul sistema sanitario, sociale ed economico italiano. L'obiettivo ovviamente non era quello di escludere qualcuno, ma di mettere in sicurezza la collettività"⁴.

⁴ Intervista ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Bibliografia:

- Decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021.
- Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 18 del 4 marzo 2022.
- Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 52 del 19 maggio 2022

* Ricercatore Confermato SSD MED/42, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino, Via Matteotti n.1

mail: emanuela.vittoria@uniurb.it

**Collaboratrice, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino, via Matteotti n.1

mail: romina.allegrezza@uniurb.it

***Collaboratrice, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino, via Matteotti n.1

mail: rita.pugliese6@posta.istruzione.it